

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 5

“Modifica al Regolamento Regionale 25 settembre 2003 n. 11 ad oggetto: “Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia””.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 101 del 13/02/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Integrazione all’art. 7 del R.R. n. 11/2003)

1. Dopo il comma 5) dell’art. 7 è aggiunto il seguente comma:

5 bis) Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione annuale, di cui al comma 5), tutti i volatili appartenenti alla fauna selvatica nata in cattività e detenuti a scopo amatoriale o ornamentale che abbiano mutazioni del piumaggio, fermi restando gli altri obblighi previsti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 febbraio 2023

EMILIANO